

CENNI SULLA NORMATIVA

A cura di
Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali
Ufficio di Statistica

Sommario

1	Aspetti generali.....	3
2	Il principio di alternatività Iva/registro.....	3

1 Aspetti generali

L'imposta di registro è una imposta indiretta, che, applicata agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione, colpisce la capacità contributiva dei soggetti che li pongono in essere.

Nell'ambito del sistema di imposizione indiretta essa ha una rilevanza centrale, in quanto ad essa fanno riferimento le norme che regolano sia l'imposta di successione e donazione che le imposte ipotecarie e catastali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 Aprile 1986 n. 131 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1986) ha approvato il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Strutturato in 81 articoli, suddivisi in nove Titoli, presenta, in allegato, una Tariffa e una Tabella.

La Tariffa indica le diverse misure dell'imposta di registro ed è suddivisa in una "parte prima", in cui sono riportati gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, e in una "parte seconda", in cui sono elencati gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

La Tabella, invece, indica gli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione.

2 Il principio di alternatività Iva/registro

Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.

Tuttavia il principio di alternatività IVA/Registro ha subito un'attenuazione a seguito dell'emanazione del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto decreto Bersani), convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Con l'entrata in vigore di questo decreto, infatti, non tutte le operazioni attratte nel campo applicativo dell'IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa.

A titolo esemplificativo, si applica l'imposta di registro in misura proporzionale agli atti aventi ad oggetto locazioni di immobili strumentali imponibili ed esenti ai fini dell'IVA e agli atti aventi ad oggetto locazioni di fabbricati abitativi esenti da IVA.

L'imposta di successione è stata disciplinata, dal 1° gennaio 1991, dal decreto legislativo 346/1990.

L'articolo 13 della legge 383/2001 aveva soppresso l'imposta di successione.

In seguito, con il decreto legge 262/2006, la tassazione delle successioni a causa di morte è stata reintrodotta, riproponendo la disciplina dal decreto legislativo 346/1990, tranne che per alcuni aspetti (principalmente le aliquote e le franchigie).

L'imposta ipotecaria e catastale è disciplinata dal Testo Unico n. 347 del 31/10/1990.

L'imposta ipotecaria viene pagata in occasione di formalità di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni,

cancellazioni e annotazioni che vengono eseguite nei pubblici registri immobiliari.

L'imposta catastale è dovuta, invece, ogni volta che si esegue una voltura catastale, in seguito a cessioni, successioni, donazioni o costituzione di ipoteche e di diritti reali (usufrutto ecc.).